

**Regolamento di applicazione concernente il servizio di picchetto
medico notturno e festivo del
Circolo medico del Mendrisiotto (CMM)**

Articolo 1 Basi legali

Il CMM, in ossequio agli articoli 30a cpv. 2 e 69 cpv. 2 della Legge Sanitaria, all'art. 40 del Codice deontologico FMH, all'art. 16 cpv. 3 lett. r dello Statuto dell'OMCT e al Regolamento dell'OMCT concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo, di base e eventualmente specialistico, garantisce e organizza il servizio medico di picchetto sul territorio di sua competenza.

Articolo 2 Organizzazione

- 2.1 L'organizzazione del servizio dei picchetti è assunta direttamente dal Comitato del CMM, il quale redige una lista dei turni, che a scadenza regolare (annuale o semestrale) viene inviata a tutti i medici coinvolti, alla FCTSA (info@fctsa.ch), al medico responsabile dei picchetti per il Circolo e alla Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch).
- 2.2 Il Comitato del CMM comunica all'OMCT entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei medici assoggettati nel suo comprensorio; degli esentati, dei dispensati e dei medici che partecipano a un picchetto specialistico.
- 2.3 Il Comitato del CMM nomina al suo interno un referente per la gestione del servizio di picchetto.
- 2.4 Una volta all'anno il Comitato del CMM presenta un puntuale rendiconto, all'Assemblea del CMM.
- 2.5 Il Comitato del CMM è tenuto a adeguare tempestivamente questo Regolamento in base alle decisioni dell'Assemblea.

Articolo 3 Definizione

- 3.1 Il servizio di picchetto si suddivide in servizio di fine settimana, servizio festivo infrasettimanale e in servizio notturno feriale.
- 3.2 Gli orari del servizio di picchetto sono i seguenti:
 - a) Il servizio di fine settimana è svolto da due medici, un medico copre il sabato e l'altro la domenica. Il turno di sabato inizia la mattina alle ore 07.00 e termina alle ore 07.00 di domenica mentre il turno di domenica inizia la mattina alle ore 07.00 e termina alle ore 07.00 di lunedì.

- b) Il servizio festivo infrasettimanale inizia alle ore 07.00 del giorno festivo infrasettimanale e termina alle ore 07.00 del giorno feriale/festivo successivo.
- c) In caso di più giorni festivi successivi, il cambio di picchetto avviene sempre al mattino alle ore 07.00 tra un giorno festivo e l'altro.
- d) Il servizio notturno feriale inizia alle ore 19.00 e termina alle ore 07.00 del giorno successivo.

Articolo 4 Disposizioni organizzative

4.1 Per motivi organizzativi il picchetto festivo è gestito come il picchetto infrasettimanale.

- a) Viene lasciata facoltà ai medici di organizzarsi diversamente fra di loro per altre modalità di orario. Questo a condizione che il picchetto venga garantito come descritto all'art. 3 e che la FCTSA (info@fctsa.ch), il medico responsabile dei picchetti per il Circolo e la Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch) siano informati a tempo debito di qualsiasi modifica del piano di turni in loro possesso.
- b) Di regola non è consentito la contemporaneità di un servizio di picchetto. Su richiesta scritta e motivata il Comitato del CMM può autorizzare la partecipazione in contemporanea ad altri servizi di picchetto nel territorio di Circolo (privati, case anziani ecc.), a condizione che non si sovrappongano in misura determinante con quello del Circolo stesso

4.2 Il servizio di chiamata fa capo ai numeri telefonici: 091 800 18 28, oppure al 144.

4.3 Il medico di picchetto ha l'obbligo di reperibilità e di presenza (cellulare con numero e abbonamento svizzeri) nel territorio che lo concerne.

4.4 Impedimenti a svolgere il servizio di picchetto:

- a) Il medico che per qualsiasi motivo fosse impossibilitato a garantire un picchetto è responsabile della propria sostituzione con un altro collega e è tenuto ad informarne per tempo la FCTSA (info@fctsa.ch), il medico responsabile dei picchetti per il Circolo e la Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch). La sostituzione di un medico di servizio con un collega non è possibile in modo sistematico. Essa deve rimanere un'eccezione ed essere vicendevole. Il medico può farsi sostituire solo da un collega assoggettato al servizio nel medesimo Circolo e deve comunicarlo tempestivamente alla FCTSA (info@fctsa.ch), al medico responsabile dei picchetti per il Circolo e alla Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch).
- b) Per malattia o infortunio improvvisi di lunga durata il Comitato del CMM si attiva su pronta segnalazione dell'interessato a trovare dei sostituti e a informare la FCTSA (info@fctsa.ch), il medico responsabile dei picchetti per il Circolo e la Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch).
- c) Per assenze elettive di corta o media durata rimane responsabile il medico della propria sostituzione. Valgono inoltre le medesime disposizioni dell'art. 4.4 a).

Articolo 5 Comprensorio del territorio

- 5.1** Il territorio coperto dal servizio medico di picchetto del CMM comprende i seguenti Comuni; vengono specificati anche i quartieri dei Comuni dopo avvenuta aggregazione:

Arzo, Balerna, Besazio, Brusino Arsizio, Bruzzella, Cabbio, Caneggio, Capolago, Casima, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio, Meride, Monte, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Muggio, Novazzano, Rancate, Riva San Vitale, Sagno, Stabio, Tremona, Salorino, Vacallo.

- 5.2** Melano fa parte del CMM, ma il picchetto è gestito dal Circolo Medico di Lugano.

Articolo 6 Assoggettamento

- 6.1** Ogni medico con libero esercizio e attività clinica prevalente nel territorio del CMM è tenuto a collaborare al servizio di picchetto nel CMM, secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nel Regolamento OMCT. Per la definizione dell'attività prevalente fa stato il luogo iscritto nel medreg.
- 6.2** Il medesimo principio vale anche per i medici non affiliati al Circolo, ma che esercitano la loro attività professionale prevalente nel territorio del CMM.
- 6.3** Se l'ambulatorio principale ha sede fuori dal Cantone Ticino, fa stato il luogo dell'attività prevalente nel Canton Ticino.
- 6.4** Per giustificati motivi e se le esigenze del servizio lo permettono, su domanda di un medico e previa intesa con l'altro Circolo che entra in considerazione, il Comitato del CMM può autorizzare temporaneamente un medico a svolgere il servizio presso il luogo del domicilio, o presso il luogo dell'eventuale attività non prevalente; e ciò integralmente, o proporzionalmente all'attività svolta nei diversi Circoli.
- 6.5** Il Comitato del CMM segnala tempestivamente all'OMCT i medici e che si rifiutano di collaborare al servizio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'OMCT stesso rispettivamente dell'autorità cantonali di vigilanza.

Articolo 7 Esenzione

- 7.1** Il Comitato esenta dal servizio i medici che ne fanno richiesta scritta per i motivi dell'art. 5 Regolamento OMCT (medico attivo in una struttura stazionaria con PS categoria A e proporzionalmente al grado di attività esercitata nella struttura stazionaria, medico che partecipa ad un picchetto specialistico, membri del consiglio di gestione/UP OMCT).
- 7.2** La procedura di esenzione è retta dagli artt. 5.2 e 12 Regolamento OMCT.

Articolo 8 Dispense

- 8.1** Tenuto conto delle esigenze di servizio, sono dispensati, su richiesta scritta e motivata al Comitato del CMM:

- a) I medici con più di 60 anni di età, se ne fanno richiesta entro il 30 settembre dell'anno del compimento dei 60 anni.
- b) I medici che attestino motivi di salute limitanti in modo determinante l'attività lavorativa quale medico di picchetto.
- c) Proporzionalmente alla loro attività, i medici che svolgono la professione solo a tempo parziale.
- d) Il medico che non svolge alcuna attività in ambito privato ambulatoriale, né all'interno né all'esterno di una istituzione privata o pubblica.
- e) I medici esercitanti in determinate discipline decise dallo stesso Comitato.
- f) I medici con attività di picchetto/guardia medica notturna e/o festiva nei servizi con PS di categoria B.
- g) Le donne incinte durante la gravidanza, nelle 16 settimane successive il parto e durante il periodo di allattamento.

8.2 Le dispense per motivi di salute e gravidanza sono un diritto che non dipende dalle esigenze del servizio.

8.3 La procedura di dispensa è retta dall'art. 12 Regolamento OMCT. Le domande di dispensa, salvo i casi previsti dalle lett. b) (motivi di salute) e g) (gravidanza) dell'art. 8.1, sono da presentare entro il 30 settembre dell'anno in cui l'evento che giustifica la dispensa si è verificato. Richieste tardive saranno trattate soltanto l'anno successivo per quello seguente.

Articolo 9 Contributo sostitutivo

- 9.1** Il medico dispensato in base ai precedenti artt. 8.1 lett. e) (determinate discipline) e f) (attività di picchetto categoria B) è tenuto a versare al Circolo un contributo sostitutivo per il periodo della dispensa.
- 9.2** Il contributo sostitutivo è fissato in fr. 2'000.-/anno o fr. 1'000.-/anno in caso di attività al 50% o meno.

Articolo 10 Approvazione, entrata in vigore

- 10.1** Questo Regolamento entra immediatamente in vigore, riservata l'approvazione del CD dell'OMCT.
- 10.2** Seduta di Comitato del CMM tenutasi in data 16.11.2021, Regolamento approvato dall'Assemblea del CMM il 23.11.2021 e dal Consiglio direttivo dell'OMCT il 15.12.2021.

Dr. med. Silvio Crestani, Presidente

Luogo e data: